

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE DEL TERZO SETTORE "CAMPEGGIO CLUB UDINE APS"

Art.1 (Denominazione e sede)

L'Associazione "Campeggio Club Udine" costituita il 2 Dicembre 1971 diventa nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e sue modifiche e integrazioni, un ente del terzo settore denominata "Campeggio Club Udine APS", di seguito detta associazione.

L'associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "Associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore RUNTS.

L'Associazione ha sede legale, operativa e recapito postale in via Pradamano 21 nel comune Udine (UD)

L'eventuale trasferimento della sede legale, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Possono essere previste altre sedi operative.

Regolamenti interni che meglio disciplinino il suo funzionamento saranno redatti e approvati dall'organo di amministrazione.

Art.2 (Statuto)

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi particolari.

Art. 3 (Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Art. 4 (Interpretazione dello Statuto)

Lo statuto è inteso secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile

Art. 5 (Finalità e attività)

L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni e servizi, o mutualità o di produzione o di scambio di beni e servizi, ed iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore.

In particolare lo scopo dell'Associazione, operando sul territorio nazionale ed estero, è quello di promuovere, sviluppare, praticare il Turismo Sociale e in particolare il Turismo all'aria aperta ed il Turismo Itinerante in tutte le loro forme attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze per favorire l'aggregazione, la conoscenza dei territori per la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio nell'ambito di quanto previsto dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni. Inoltre l'associazione ha lo scopo di promuovere momenti d'incontro, di relazione e di scambio di esperienze reciproche e di culture tra persone di città, di regioni e di nazionalità diverse.

Le attività, facendo riferimento all'art. 5 D.Lgs. 117/2017, che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- Attività prevista alla lett. "F" dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017: interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- Attività prevista alla lett. "K" dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017: organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- Attività prevista alla lett. "I" dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017: Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Attività prevista alla lett. "T" dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017: organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

- Attività prevista alla lett. "U" dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017: beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- Attività prevista alla lett. "Z" dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017: riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale, artistico, o ricreativo di interesse sociale al fine di promuovere la coesione, la formazione e l'aggregazione sociale dei propri associati e dei loro familiari oltre che di terzi, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.
- Eventuale gestione di aree attrezzate e/o rimessaggio per gli associati.
- Collaborare con Enti ed Istituzioni pubbliche, private, turistiche, sportive e culturali, in Italia o all'estero, al fine di sviluppare e facilitare il turismo itinerante, anche per la gestione e creazione di nuove strutture finalizzate all'ospitalità di utenti provenienti da altre zone a scopo turistico;
- Promuovere e favorire il consumo critico, la diffusione di prodotti biologici, naturali, eco compatibili ed a km 0, il commercio equo e solidale anche attraverso lo strumento dell'acquisto collettivo;
- Promuovere la realizzazione di aree di sosta parcheggi e campeggi, da gestire direttamente per i propri soci o in collaborazione con enti pubblici o privati, designando soci o professionisti di fiducia con specifica competenza a rappresentarla;
- Stipulare convenzioni e/o accordi di qualsiasi tipo con altre Associazioni o con Terzi al fine di migliorare le opportunità di sviluppo degli associati e dell'Associazione. Effettuare attività commerciali e produttive, sia rivolte ai soci che a terzi, aziende, enti pubblici e privati purché accessorie e strumentali ai fini istituzionali per il raggiungimento degli scopi sociali.
- Sottoscrivere convenzioni con Enti o Aziende per la gestione di spazi od immobili da destinare al raggiungimento degli scopi sociali;
- Promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali, per aiuti umanitari e di beneficenza;
- Promuovere, partecipare e concorrere a gare e incarichi sia dal pubblico che dal privato, per l'attuazione di attività connesse alla valorizzazione del territorio, alle tradizioni e alla cultura locale, realizzando concretamente opportunità per azioni di marketing turistico e territoriale attraverso progetti integrati di servizi all'aria aperta.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro neanche in forma indiretta e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.

L'Associazione di Promozione Sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 6 (Ammissione)

Sono associati quelli che sottoscrivono l'atto costitutivo e quelli che fanno richiesta di adesione all' associazione, in quanto ne condividono le finalità, e la cui domanda è accolta dall'organo di amministrazione.

Nella domanda di adesione l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserve lo statuto e il regolamento dell'associazione.

Tale domanda verrà formalizzata compilando e firmando l'apposito modulo previsto dall'associazione. I dati saranno conservati in conformità alla legge sulla privacy di cui al GDPR 679/UE 2016.

Nello stesso modulo il socio autorizza l'Associazione a pubblicare o rendere pubbliche immagini che ritraggono lui e/o il suo nucleo familiare durante iniziative svolte dalla stessa. Tutti gli associati dovranno essere dotati di una irreprensibile condotta morale e civile. Per irreprensibile deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine in ogni rapporto con l'obbligo di

astenersi da ogni forma di illecito e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro o del prestigio dell'associazione o degli associati.

La domanda di ammissione ad associato deve essere presentata all'Organo di Amministrazione e quest'ultimo deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. In caso di rigetto della domanda, le motivazioni vanno comunicate per iscritto all'interessato entro 60 giorni motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'associato è tenuto a comunicare all'Organo di Amministrazione variazioni delle proprie generalità. Non è ammessa la figura di associato temporaneo. Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero di associazioni di promozione sociale. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile, non è frazionabile, e non rivalutabile.

Art.7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee e all'attività dell'Associazione, conoscere i programmi e proporre iniziative e progetti;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali e libri sociali;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.
- ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa, secondo l'importo annualmente stabilito dall'organo di amministrazione.

Art. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art.9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, decadenza, recesso o esclusione.

- Morte
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi 15 giorni dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa stabilita dal regolamento.
- Recesso: L'associato può recedere dall'associazione preferibilmente mediante comunicazione scritta all'organo di amministrazione, non può richiedere il contributo versato e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
- Esclusione: Il socio che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario nei tempi previsti dal Regolamento interno.

Lo status di associato, una volta acquisito, a carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto

Art. 10 (Organi Sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Collegio Arbitrale
- organo di controllo (eventuale – l'art. 19 va disciplinato solo nel caso in cui l'organo sia previsto)
- organo di revisione legale dei conti (eventuale – l'art. 20 va disciplinato solo nel caso in cui l'organo sia previsto)

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito. E' tuttavia previsto un rimborso spese con le stesse modalità indicate all'art. 8 del presente statuto.

Art. 11 (Assemblea)

L'assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino a 3 associati se gli associati sono inferiori a 500 e di 5 se gli associati sono maggiori o uguali a 500.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata dal presidente e approvata dai convenuti all'assemblea stessa. Il presidente dell'assemblea fa eleggere fra i suoi componenti la commissione verifica poteri. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, email spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo di amministrazione lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Le riunioni dell'assemblea potranno essere svolte anche in luoghi diversi dalla sede dell'associazione e convocata anche in videoconferenza.

Art.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- elegge il presidente e l'organo di amministrazione con riferimento alle liste presentate dai presidenti candidati e relativi consiglieri candidati. Le modalità operative sono definite nel regolamento;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina i soci benemeriti;
- nomina e revoca quando previsto il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal verbalizzante incaricato e sottoscritto dal presidente dell'assemblea. Ogni Associato ha diritto di consultare i verbali.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega scritta, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o comunque quando l'assemblea lo ritenga opportuno.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, via mail, videoconferenza purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza del 50%+1 dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con la presenza di almeno i 3/4 dei componenti l'assemblea con il voto favorevole di almeno ¾ dei soci presenti, (maggioranza inderogabile) come previsto all'art.32. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, via mail, videoconferenza purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art.15 (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente.

L'organo di amministrazione è eletto dall'assemblea ed è composto da un minimo di 5 membri ovvero da un numero dispari di membri, compreso il Presidente.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti con le modalità previste dal regolamento. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. E' ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il bilancio consuntivo e preventivo.

In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'organo di amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell'assemblea degli associati per l'elezione dei membri del consiglio mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo statuto o dall'assemblea.

L'organo di amministrazione si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni anno.

E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'organo di amministrazione si tengano per via telematica, per teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che rimanga traccia dell'ordine del giorno, dei vari interventi, con le deliberazioni finali tramite verbale o registrazione della teleconferenza.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, via mail, videoconferenza purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le riunioni potranno essere svolte anche in luoghi diversi dalla sede dell'associazione.

L'organo di amministrazione ha i seguenti compiti:

- eleggere il vicepresidente;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione al RUNTS;
- assumere il personale;
- nominare il segretario con funzioni di tesoriere, salvo la presenza di due figure distinte;
- nominare il tesoriere che coadiuva il segretario, nel caso siano presenti entrambe le figure
- fissare le norme e le responsabilità per il funzionamento dell'associazione
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- redigere e approvare i regolamenti interni;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accogliere o rigetta le domande degli aspiranti associati
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza
- nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione;
- Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 16 (Presidente)

Il Presidente, eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea degli associati e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art.17 (Segretario)

1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- a) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
- b) provvede al disbrigo della corrispondenza;
- c) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- d) predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone all'organo di amministrazione entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone all'organo di amministrazione entro il mese di marzo.
- e) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- f) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni dell'organo di amministrazione.

2. Le mansioni di cui alla precedente lettera f) potranno essere attribuite ad un altro membro dell'Organo di amministrazione (Tesoriere) che collaborerà con il Segretario.

Art. 18 (Collegio arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e gli associati ovvero tra gli associati, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile ma motivata, di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di Trieste il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

ART. 19 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs n°117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 21 (Risorse economiche)

Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività:

- dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- eredità, donazioni e legati;
- da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti, istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;

- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle attività, utili, avanzi, fondi, riserve e capitale sociale non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

I fondi sono depositati nella cassa o presso l'istituto di credito stabilito dall'organo di amministrazione.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 23 (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo, e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il rendiconto economico finanziario deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione e deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 24 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e articolo 12 del presente statuto.

Art. 25 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 26 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'associazione nei modi e tempi stabiliti dal regolamento.

ART. 27 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 28 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 29 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30 (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 31 (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Art. 32 (Scioglimento e liquidazione)

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci come previsto all'art.14, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Le relative spese saranno a carico dei Soci.

L'associazione si estinguerà, se i Soci si ridurranno a meno di tre ed in tal caso il patrimonio sarà interamente devoluto ad un ente che verrà indicato dall'Assemblea dei Soci.

In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'associazione i beni, previo parere favorevole dell'organismo di cui all'art.9 del D. Lgs. 117/2017, saranno devoluti ad altri enti di terzo settore o a fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

ART. 33 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico e al D.Lgs. 117/2017 e sue modifiche e integrazioni.

ART. 34 (Norma transitoria)

- Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
- A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017 e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
- L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.